



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

### PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Elisabetta CONTE	Referendario (relatore)
Federica LELLI	Referendario
Massimiliano MAITINO	Referendario

### **Nella camera di consiglio del 15 giugno 2023**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, c. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Balestrino (SV) n. 3 del 2 maggio 2023, avente ad oggetto "*Acquisto quote in società Servizi ambientali territoriali s.p.a (SAT) per affidamento sistema integrato dei rifiuti urbani ed approvazione statuto e bilancio di esercizio 2021 ai sensi del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.*", trasmessa con nota prot. n. 2610 del 30 maggio 2023;

VISTA l'ordinanza n. 34/2023 con la quale il Presidente ha convocato la camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte

### **PREMESSO IN FATTO**

Con nota prot. n.2610 del 30 maggio 2023, il Comune di Balestrino (SV) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), la delibera del consiglio comunale n. 3 del 2 maggio 2023, avente ad oggetto "*Acquisizione azioni SAT SPA con sede in Vado Ligure (SV) per affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" e una relazione illustrativa riguardante le "*Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016*", che, però, non risulta richiamata nella summenzionata delibera né nei suoi allegati. Nella stessa data, con separata nota prot. n. 2612, l'ente ha trasmesso il piano industriale-strategico 2022 della società (datato 29 novembre 2021), lo statuto sociale, il bilancio di esercizio 2021 e la relativa nota integrativa.

Nella deliberazione del consiglio comunale citata, l'ente precisa che la Provincia di Savona opera in qualità di ente di governo dell'area omogenea, ai sensi del combinato disposto della legge 7 aprile 2014, n. 56, della legge regionale della Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (art. 14) e dell'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e che, sulla base degli indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), approvato con deliberazione del consiglio regionale della Liguria n. 14/2015 e della citata l.r. n. 1/2014, è chiamata a provvedere, mediante l'adozione di uno specifico Piano d'area omogenea provinciale, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento. Tale piano è stato adottato dalla Provincia di Savona con deliberazione del consiglio provinciale n. 43/2018. Lo stesso, nel prevedere due diversi bacini di affidamento, uno coincidente con il Comune di Savona e l'altro con i 65 comuni della provincia, ha disposto che l'assemblea dei sindaci del bacino di affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore, optando tra affidamento con gara, a società mista con gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, a società *in house*. La deliberazione del consiglio provinciale n. 17/2020, su proposta dell'assemblea dei sindaci del bacino di affidamento provinciale, ha approvato l'*in house* quale modello di affidamento per la gestione dei rifiuti.

Al riguardo, nella delibera consiliare n. 3 del 2 maggio 2023, si dà atto che il 30 giugno 2023 andrà in scadenza il rapporto contrattuale tra il Comune di Balestrino e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Idealservice Soc. coop. Posto che l'affidamento al nuovo gestore avverrà contestualmente alla cessazione dell'affidamento attuale viene deliberata l'acquisizione di n. 250 azioni della società Servizi ambientali e territoriali s.p.a. (SAT), del valore di euro 2,28 ciascuna, per un totale di euro 570,00 (corrispondenti allo 0,00453 per cento del capitale sociale).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### *1. L'art. 5 TUSP come novellato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016, attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. a) TUSP).

Più in particolare, il novellato art. 5, c. 3 del d.lgs. n. 175/2016, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica precedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna decisione entro il termine previsto, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione interessata può procedere ma, in questo caso, viene espressamente richiesta dal c. 4 dell'art. 5 una motivazione rafforzata che espliciti analiticamente le ragioni per le quali l'ente intende discostarsi dal parere. Non discende, pertanto, un effetto interdittivo da un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti, essendo l'amministrazione precedente chiamata - ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla Sezione competente - a motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella deliberazione n. 16/SSRCO/QMIG/2022, hanno osservato come la nuova funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, c. 3 TUSP,

postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti, che trova fondamento nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Per quanto concerne i parametri del controllo, come detto, questi sono stabiliti dal legislatore e consistono nella conformità dell'atto a quanto disposto dai primi due commi dell'art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l'adozione della deliberazione e al contenuto dell'atto deliberativo, così come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

Tanto premesso, si procederà al vaglio della deliberazione n. 3 del 2 maggio 2023 del consiglio comunale di Balestrino, avente ad oggetto *“Acquisto quote in società Servizi ambientali territoriali s.p.a (SAT) per affidamento sistema integrato dei rifiuti urbani ed approvazione statuto e bilancio di esercizio 2021 ai sensi del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.”*.

## ***2. Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)***

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso qui in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del consiglio comunale (delibera n. 3 del 2 maggio 2023), conformemente a quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 7 TUSP il quale, per i comuni, richiede una *“deliberazione*

*del consiglio comunale*". Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, TUSP, richiamato dall'art. 7, c. 2, la stessa verrà vagliata più in dettaglio nei successivi paragrafi.

### **3. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)**

SAT s.p.a. ha natura di società per azioni e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP.

Per quanto concerne la conformità all'art. 4 TUSP, tale disposizione pone il divieto per le amministrazioni di costituire società o di acquisire partecipazioni in organismi societari aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, indicando, al c. 2, le attività consentite.

Sul punto, come emerge dalla deliberazione del consiglio comunale, l'obiettivo dell'acquisizione della partecipazione è quello, alla luce delle deliberazioni sopra richiamate dell'amministrazione provinciale in merito all'affidamento *in house*, di procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società.

Ciò posto, SAT s.p.a. è una società pubblica che opera, secondo le previsioni statutarie, nell'ambito dei servizi pubblici (cfr. art. 5 dello Statuto, in cui figura espressamente, tra le attività rientranti nell'oggetto sociale "*gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere*". Più in generale, detto articolo prevede, altresì, riassumendo, la gestione di servizi pubblici locali, anche mediante gestione *in house* ed in particolare, oltre alla gestione del servizio di smaltimento rifiuti, di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile e industriale di stabili, aree pubbliche e insediamenti produttivi; fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale; opere di rimboschimento, sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti alla cura del verde; realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree attrezzate per l'uso pubblico; gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute, gestione del servizio di cremazione).

Posta la scelta già operata in sede provinciale e di assemblea dei sindaci del bacino di affidamento di ricorrere all'*in house* quale modello di affidamento del servizio di gestione

integrata dei rifiuti, e, dunque, dato lo scarso margine di discrezionalità residuante in capo all'ente procedente, senza entrare nel merito di detto affidamento – esulando lo stesso dall'esame qui effettuato – le argomentazioni esplicitate nell'atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta dell'acquisizione della partecipazione in SAT s.p.a.

**4. L'adempimento dell'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)**

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite “*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*” (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Questa deve essere puntualmente analizzata da parte dell'amministrazione procedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere, quantomeno, suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponcano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa struttura, evoluzione dei costi, indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione della società o di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei possibili successivi trasferimenti all'organismo societario con la situazione finanziaria dell'ente (ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per l'ente di procedere ad effettuare i necessari accantonamenti, ai sensi dell'art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà “*avere ad oggetto il piano*

*finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata". Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del business plan.*

Per quanto concerne la deliberazione n. 3/2023, non figurano specifiche valutazioni in merito alla sostenibilità finanziaria, limitandosi l'ente a rilevare che i bilanci della società sono costantemente in attivo, avendo riportato i seguenti risultati di esercizio:

- 2021: euro 1.838.841,00
- 2020: euro 1.531.987,00
- 2019 euro 1.135.325,00
- 2018: euro 901.988,00
- 2017: euro 676.827,00
- 2016: euro 286.510,00

Inoltre, nella delibera in esame viene preso atto del piano industriale 2022 della società, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relativa nota integrativa "ai fini dimostrativi richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016". Tuttavia, come già osservato nella deliberazione di questa Sezione n. 23/2023/PASP, il piano industriale - Indirizzi di gestione 2022, oltre a non essere aggiornato (essendo datato 29 novembre 2021), contiene solo alcuni dati finanziari (es. costi e investimenti necessari). Tale documento, pertanto, non risulta adeguato ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria, trattandosi di atto risalente e che non contiene, ad ogni modo, elementi utili per il vaglio di tale parametro, come sopra descritto. Va, poi, anche rimarcato che il mero rinvio, ai fini richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, ad atti elaborati dalla società non può ritenersi soddisfacente dell'onere motivazionale previsto in capo all'ente da detta disposizione, posto che tale rimando non può essere considerato sostitutivo delle valutazioni che l'amministrazione è chiamata ad effettuare sulla base di detti atti.

Per quanto concerne il profilo soggettivo, poi, la delibera in esame riporta solamente che l'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT s.p.a., pari a euro 570,00 trova copertura al capitolo 30190 del bilancio di previsione 2022/2024.

Al riguardo si osserva che, sebbene si tratti di un importo assai contenuto, considerata l'esiguità della partecipazione, non ci sono elementi – eccetto per l'elencazione dei risultati di esercizio positivi registrati dalla società – di eventuali valutazioni prospettiche circa la sostenibilità della partecipazione, come già rilevato da questa Sezione con deliberazioni n. 59/2022/PASP e n. 23/2022/PASP.

***5. L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)***

Come già detto, l'atto deliberativo di costituzione della società, o di acquisizione di partecipazioni, deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione n. 16/SSRSCO/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”*.

Pertanto, sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo dovrà essere teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione precedente abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso i vari strumenti a disposizione, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Inoltre, come già messo in luce dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 1/SSRSCO/AUD/2022) e dalla Sezione di controllo per la regione Lombardia (deliberazione n. 161/2022/PAR), il parametro della convenienza economica, con riferimento alla scelta della gestione diretta ovvero

esternalizzata del servizio affidato, trova in fase di affidamento del contratto, una sua specificazione sia nell'art. 16 TUSP che nell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come è noto, l'affidamento dei servizi pubblici locali può avvenire a soggetti privati scelti con gara, a società miste a seguito di espletamento di gara c.d. a doppio oggetto oppure *in house*. In tale ultimo caso, è necessaria la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5, d.lgs. n. 50/2016 e 16 TUSP, nonché, ai fini dell'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (art. 192, c. 2, d.lgs. n. 50/2016). Ad ogni modo, come rilevato dalla Sezione di controllo per la regione Lombardia nella già citata delibera n. 161/2022/PAR, *“con riferimento alla verifica della motivazione sulla scelta della modalità di affidamento, si potrebbero verificare interferenze tra le valutazioni che, in caso di contenzioso, è chiamato a compiere il Giudice amministrativo e quelle che sono oggetto della deliberazione della Corte dei conti ex art. 5 TUSP”*.

Nella deliberazione n. 3/3023 l'ente non esplicita motivazioni specifiche sul punto, se non rimandando alla possibilità di affidamento del servizio di raccolta rifiuti nelle modalità dell'*in house providing*.

Come già anticipato, il Comune di Balestrino, unitamente alla delibera del consiglio comunale, ha trasmesso una relazione, dal titolo *“Acquisto di partecipazioni nella società SAT – Servizi ambientali territoriali s.p.a. Motivazioni analitiche ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016”*. In riferimento alla valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, detta relazione evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma. Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, si afferma che l'ente ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

In merito alla modalità di gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, nella relazione si sostiene, invece, che la possibile gestione in proprio del servizio di raccolta di rifiuti sarebbe *“un'ipotesi astratta e concretamente non percorribile, in quanto il comune di Balestrino non dispone né del know how, né delle risorse umane disponibili già in organico, né delle attrezzature, né dei mezzi necessari all'espletamento del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia di assunzione di nuovo personale, in tal senso comporterebbe un impegno economico non praticabile. Similmente, l'affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica e/o la costituzione di una società mista comporterebbero un impegno organizzativo e gestionale che non risulta giustificato per il solo periodo transitorio estremamente limitato di eventuale affidamento prima che intervenga la Provincia di Savona come ente territorialmente competente per l'affidamento oppure, nella peggiore delle ipotesi, venga nominato un Commissario regionale per l'area omogenea del savonese in caso di inerzia dell'Ente provinciale”*

Per quanto concerne la congruità economica dell'offerta proposta da SAT, la relazione *“rimanda alla deliberazione del consiglio provinciale n.2022/8 del 28/02/2022 “Approvazione proposta di piano industriale formulata da SAT S.p.A., propedeutica alla procedura dell'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel bacino di affidamento provinciale.*

Al riguardo, va evidenziato che, sebbene la relazione in discorso rechi qualche, ulteriore, elemento, la stessa non risulta richiamata nella summenzionata delibera, né nei suoi allegati, laddove, invece, l'art. 5 TUSP espressamente richiede che la motivazione *“rafforzata”* ed analitica circa l'acquisto di partecipazioni sia contenuta nell'atto deliberativo (ossia, nel caso di specie, la delibera del consiglio comunale) che dispone l'operazione.

Per quanto concerne, pertanto, la deliberazione del consiglio comunale n. 3/2003, sebbene questa Sezione comprenda che la decisione di acquisizione della partecipazione in SAT s.p.a. debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell'affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, scarsi margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, si rileva, l'assenza di motivazioni in merito alla convenienza economica dell'affidamento del servizio. Difatti, mentre la deliberazione n. 3/2023 si limita a prevedere che si tratta di *“acquisizione finalizzata, previo svolgimento della dovuta istruttoria, all'affidamento “in house providing” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU [enfaticizzazione aggiunta], solo nella più volte menzionata relazione - non richiamata, però, dalla delibera - viene specificato che “i corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo; i*

*corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole”.*

**6. *Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)***

La delibera n. 3/2023 nulla prevede al riguardo, essendo, invece, alcune considerazioni rintracciabili nella relazione. Questa, difatti, riconosce che i corrispettivi riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT s.p.a. sono mere compensazioni che, dal punto di vista del diritto europeo, non rappresentano aiuti di stato e che sono, pertanto, compatibili con questo. tuttavia, anche in questo caso, va rilevato come le motivazioni non siano contenute nell'atto deliberativo.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 175/2016, in merito all'acquisto della partecipazione in Servizi Ambientali e Territoriali (SAT) s.p.a. da parte del Comune di Balestrino (SV). Ferme restando le osservazioni sopra riportate e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, c. 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'art. 148-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 20 TUSP, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria entro cinque giorni dal deposito ai sensi dell'art. 5, c. 4, d.lgs. n. 175/2016, al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di Balestrino (SV)

**ORDINA**

al Comune di Balestrino (SV) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 giugno 2023.

Il Relatore

Il Presidente

Depositato in segreteria il 15 giugno 2023

Il funzionario preposto